PROTOCOLLO D'INTESA

tra PROVINCIA DI GENOVA

e ASSEDIL

FILLEA - CGIL

FILCA - CISL

FENEAL - UIL

* * * * *

Premesso che la Provincia di Genova, nella sua veste sia di soggetto istituzionale sia di stazione appaltante, vuole mantenere il suo impegno per contribuire in modo significativo e incisivo a migliorare le condizioni di sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro e dei cantieri, a contrastare i fenomeni del lavoro nero e dell'evasione contributiva.

Atteso che ciò non significa soltanto vigilare sull'applicazione degli istituti generali e contrattuali finalizzati alla tutela sociale dei lavoratori, ma contribuire costantemente al miglioramento degli strumenti normativi, ricercare le modalità per rendere concreta la loro attuazione e, soprattutto, agire per diffondere la cultura della prevenzione e della sicurezza tra gli imprenditori e i lavoratori: la crescita della cultura della prevenzione in un territorio è, infatti, garantita dalla crescita culturale di tutta la comunità.

Considerato il valore fondamentale che il lavoro riveste nello sviluppo sociale e l'importanza di promuovere le condizioni per un corretto svolgimento dei rapporti di lavoro, senza pregiudizio alcuno per i diritti primari della vita e la salute;

Premesso che le istituzioni pubbliche devono avere un ruolo primario nel promuovere le politiche sociali, la prevenzione e la sicurezza degli ambienti di lavoro con particolare attenzione ai problemi dell'occupazione e della tutela delle fasce deboli.

Atteso che le Parti condividono gli obiettivi sopra indicati, nella consapevolezza che il miglioramento delle condizioni di lavoro, oltre a tutelare la persona, aumenta la competitività economica, riduce i costi sociali e rappresenta un motore per lo sviluppo generale del paese.

Premesso che le Parti, per rendere l'azione più efficace, ritengono sia necessario ricercare strategie e percorsi comuni, metodologie trasversali per affrontare i problemi e individuare soluzioni condivise da tutti gli attori sociali, alla ricerca di un costante miglioramento al fine di costruire un modello guida di

rapporti nel mondo del lavoro e dell'impresa.

Premesso che le Parti non hanno solo l'intenzione di aderire al protocollo ma di partecipare attivamente alla sua diffusione e promozione per una sua più vasta applicazione.

Dato atto che i momenti di confronto dialogo e collaborazione tra istituzioni, organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro hanno consentito di raggiungere importanti risultati quali:

- l'elaborazione di un capitolato in materia di sicurezza, che è diventato parte integrante dei contratti di appalto stipulati dalla Provincia di Genova;
- il protocollo d'intesa sottoscritto in data 8 ottobre 2001, che ha previsto l'introduzione di sistemi condivisi nell'applicazione delle disposizioni a salvaguardia del lavoro e a tutela dei lavoratori e azioni comuni per la verifica della regolarità dei cantieri e la prevenzione degli infortuni attraverso il Comitato Paritetico Antinfortunistico Territoriale.

Considerati i positivi riscontri che queste iniziative hanno dato sia in fase di gara sia nell'esecuzione dei contratti fanno auspicare l'estensione di queste forme di collaborazione con il coinvolgimento di altre realtà istituzionali, per facilitare e snellire il sistema dei controlli e renderlo veramente efficace e tempestivo per la salvaguardia dei lavoratori e lo sviluppo della competitività delle imprese che intendano porsi in maniera corretta sul mercato.

Preso atto che l'evoluzione normativa e l'esigenza di fornire una significativa risposta a nuove situazioni di irregolarità, riscontrate nei cantieri edili, sia pubblici che privati, rendono necessaria la definizione di ulteriori strategie ed iniziative comuni.

Richiamati i principi, le indicazioni e le azioni contenute nella "Carta 2000 – Sicurezza sul lavoro" illustrata nel corso della Conferenza tenutasi a Genova dal 3 al 5 dicembre 1999, sottolineando che l'intervento pubblico nella materia di cui trattasi deve assumere un maggiore contenuto partecipativo di tutte le componenti sociali interessate.

Richiamato il protocollo d'intesa sottoscritto in data 16 dicembre 2003, presso la Prefettura di Genova; In data 20 dicembre 2004 le Parti convengono e stipulano quanto segue.

* * * * *

Articolo 1 Linee di azione comuni

Le Parti individuano nei seguenti interventi le linee di azione comune che possono contribuire al miglioramento della qualità del lavoro nel settore dell'edilizia e alla crescita professionale dei lavoratori e delle imprese:

(1) informazione e formazione dei lavoratori sui temi della qualificazione professionale e della

sicurezza:

- (2) qualità della progettazione con particolare attenzione alla definizione dei costi del lavoro e della sicurezza;
- (3) qualificazione delle imprese in sede di gara, anche sotto il profilo dell'etica professionale, ovvero con riguardo ai c.d. requisiti morali del concorrente e dell'appaltatore;
- (4) controllo sull'esecuzione dei lavori e sulla regolarità dei cantieri;
- (5) monitoraggio del mercato del lavoro e degli appalti pubblici.

Per la realizzazione di questi obiettivi è necessario un coordinamento dell'attività delle istituzioni e la promozione di nuove iniziative di collaborazione tra amministrazioni ed enti paritetici.

Articolo 2 Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza

La stazione appaltante applica interamente quanto previsto dalla legge 7 novembre 2000, n. 327, "Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto".

In sede di redazione del piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modifiche ed integrazioni, e del D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222, "Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109", i costi relativi alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori dovranno essere indicati con valutazioni reali delle condizioni di esecuzione dei lavori, evitando qualsiasi forma di stima forfetaria o percentualizzata; il relativo importo non sarà soggetto al ribasso d'asta.

Articolo 3 Qualificazione etica delle imprese

La Provincia conferma l'impegno a mantenere un alto livello di attenzione nella qualificazione etica dei propri fornitori, ovvero nell'accertamento del possesso da parte delle imprese dei requisiti contrattuali di carattere generale.

La Provincia promuoverà la diffusione della certificazione etica SA8000.

Affinché il mercato degli appalti pubblici possa costituire un momento di innovazione e di affermazione di valori sociali e non prettamente economici è necessario che i fornitori siano qualificati non solo dal punto di vista tecnico e professionale ma anche etico, intendendo per tale la volontà di rispettare le regole, di attuare strategie di leale e corretta concorrenza, di esprimere la capacità di guardare anche a interessi generali, quali la tutela dei lavoratori, la realizzazione delle opere in tempi certi e compatibili con le esigenze della collettività.

3.1. Controllo sull'applicazione della legge n. 626/1994

Tutte le imprese, che partecipano agli appalti di lavori pubblici, devono altresì dichiarare di aver adempiuto agli obblighi previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni.

Le imprese aggiudicatarie di lavori pubblici devono documentare di aver adempiuto agli obblighi sopraindicati con le seguenti modalità e termini:

- a) per la nomina del responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione, indicando il nominativo dello stesso con la relativa comunicazione d'incarico e con l'attestazione relativa alla formazione prevista per questa figura;
- b) per la nomina del medico competente per la sorveglianza sanitaria, indicando il nominativo dello stesso con la relativa comunicazione d'incarico;
- c) per lo svolgimento dell'attività di sorveglianza sanitaria verso i lavoratori dipendenti, mediante un'attestazione del medico incaricato;
- d) per lo svolgimento dell'attività di informazione e formazione dei lavoratori, mediante specifica attestazione:
- e) per la nomina dell'addetto alla prevenzione antincendio, ai sensi del D.M. 10 marzo 1998, indicando il nominativo dello stesso con la relativa comunicazione d'incarico e con l'attestazione relativa alla formazione prevista per questa figura.

La Provincia si riserva di chiedere ulteriore documentazione (documento di valutazione dei rischi), ritenuta necessaria ai fini dell'accertamento di eventuali irregolarità.

Nel caso di presunte irregolarità la Provincia trasmetterà il tutto agli organi competenti per la valutazione di merito (Direzione Provinciale del Lavoro, aziende sanitarie locali).

Articolo 4 Regolarità contributiva

La regolarità contributiva dell'impresa è verificata nei confronti dell'INPS, INAIL e degli enti paritetici contrattualmente previsti, Cassa Edile, Scuola Edile e CPTA.

La Provincia di Genova s'impegna all'introduzione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ai sensi dell'art.86 comma 10 lett. b) del D.Lgs. N.276/2003, nonché della Convenzione stipulata in data 15 aprile 2004 tra INPS, INAIL e le Organizzazioni di categoria del settore edile.

Si confermano gli altri impegni assunti con l'adesione al Protocollo d'intesa sottoscritto il 16 dicembre 2003 presso la Prefettura di Genova.

4.1. Stati di avanzamento e saldo finale

In applicazione dell'articolo 7 del D.M. 19 aprile 2000, n. 145, la Provincia, per ogni stato di

avanzamento, opererà sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50 per cento. Provvederà altresì a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa edile, dell'emissione di ogni certificato di pagamento.

La Provincia provvederà ai pagamenti degli acconti nel termine di trenta giorni previsto dall'articolo 29 del D.M. n. 145/2000. Qualora emergessero inadempienze da parte dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, debitamente accertati, le Parti concordano che ciò potrà costituire violazione, motivo di risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 119 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

In ogni caso le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento.

Le Parti s'impegnano ad accelerare i tempi di risposta degli enti competenti, affinché le comunicazioni possano pervenire entro 15 giorni dalle richieste dell'Amministrazione Provinciale.

In attesa del DURC, la regolarità contributiva può essere dimostrata direttamente da parte dell'impresa, mediante la presentazione delle certificazioni degli enti competenti o delle ricevute di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

In caso di irregolarità contributiva da parte delle imprese appaltatrici, la Provincia provvederà a trattenere sul saldo finale le somme dalle stesse dovute a INPS, INAIL e Cassa Edile, limitatamente al periodo in cui si sono svolte le lavorazioni in appalto e nei limiti del debito risultante a seguito delle lavorazioni effettuate.

In presenza di inadempienze nei confronti dei lavoratori per quanto fa riferimento al pagamento delle retribuzioni saranno applicate le disposizioni previste dall'articolo 13 del nuovo capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici (D.M. 19 aprile 2000, n. 145).

Al fine di dare attuazione a quanto sopra concordato, la Provincia s'impegna ad inserire nei contratti d'appalto che le violazioni, debitamente accertate, da parte delle imprese appaltatrici e subappaltatrici nei confronti degli obblighi contributivi e degli obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali da costituire un pericolo grave e immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori (salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori), potranno essere considerate quale grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dare luogo anche alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 119 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

Le disposizioni di cui sopra si applicano, per il tramite dell'impresa appaltatrice o concessionaria, anche alle imprese subappaltatrici.

Articolo 5 Subappalto

Il subappalto deve essere richiesto nelle forme previste dalla legge all'atto della presentazione dell'offerta e successivamente autorizzato dalla stazione appaltante, secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 9, della legge 19 marzo 1990, n. 55.

Per una corretta e tempestiva esecuzione dei lavori, senza soluzioni di continuità anche in presenza di subappalti, le imprese appaltatrici saranno obbligate a presentare unitamente all'istanza di subappalto la seguente documentazione:

- (1) documentazione comprovante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione per l'esecuzione dei lavori subappaltati (attestazione SOA ovvero, per i lavori di importo inferiore a 150.000 euro, i requisiti di cui all'articolo 28 del D.P.R. n. 34/2000);
- (2) copia autentica del contratto di subappalto, contenente tra l'altro:
 - 2.a. il prezzo praticato dall'impresa subappaltatrice, che non dovrà essere superiore al limite del 20% di ribasso rispetto ai prezzi risultanti dall'aggiudicazione, di cui all'art. 18, comma 4 della legge n. 55/1990;
 - 2.b. l'indicazione separata degli oneri di sicurezza relativi alle lavorazioni subappaltate, rispetto ai quali il subappaltatore non potrà praticare alcun ribasso;
 - 2.c. la condizione sospensiva del contratto relativa al rilascio dell'autorizzazione;
 - 2.d. l'impegno dell'appaltatore a trasmettere le fatture quietanzate alla Provincia, entro venti giorni da ciascun pagamento ricevuto dalla stazione appaltante, ferme restando condizioni di pagamento più favorevoli per il subappaltatore;
 - 2.e. l'impegno dell'appaltatore a trasmettere unitamente alle fatture di cui al punto 2.d. copia dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi dell'impresa subappaltatrice;
- (3) dichiarazione dell'appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile con l'impresa subappaltatrice;

Il subappaltatore, per il tramite dell'appaltatore, dovrà produrre inoltre la seguente documentazione:

- (a) il DURC, come indicato all'articolo 4, ovvero in attesa dell'operatività dello stesso la documentazione sostitutiva prevista al capitolo 4.1 dell'articolo 4;
- (b) la documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza di cui al punto 3.1;

La stazione appaltante verificherà nei confronti dell'impresa subappaltatrice l'assenza delle condizioni ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dal combinato disposto dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e dell'articolo 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (misure antimafia);

L'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai

contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmetteranno alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed infortunistici, e, periodicamente, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

La Provincia s'impegna ad inserire nei contratti d'appalto che la violazione da parte delle imprese appaltatrici, di quanto indicato ai punti 2.d. e 2.e. potranno essere considerate quale grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dare luogo anche alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 119 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

A parziale temperamento di quanto sopra indicato, l'appaltatore potrà dimostrare che la mancata presentazione delle fatture quietanzate, a dimostrazione dell'avvenuto pagamento ai subappaltatori dei corrispettivi per lavori già liquidati, è legittima per situazioni di contenzioso in corso.

Articolo 6 Regolarità dei cantieri

Le Parti danno atto della reciproca soddisfazione per la collaborazione tra i servizi tecnici dell'Amministrazione Provinciale e il Comitato Paritetico Territoriale Antinfortunistico (CPTA) nell'attività di controllo sulla corretta applicazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri dove la Provincia di Genova è committente di opere pubbliche.

Confermano pertanto l'impegno a rinnovare la convenzione, sulla base delle linee di azione e della prassi già definite a seguito del protocollo d'intesa del 8 ottobre 2001, per una corretta applicazione, nei confronti dei lavoratori subordinati o ad essi equiparati, operanti nei luoghi menzionati, di tutte le norme di legge o contrattuali relative alla previdenza, assistenza, sicurezza e salute.

6.1. Convenzione con il CPTA

Il rapporto di collaborazione tra la Provincia di Genova e il CPTA è disciplinato da apposita convenzione che le Parti stipulano contestualmente al presente protocollo.

Il responsabile del procedimento si avvarrà discrezionalmente per gli accertamenti, senza obbligo di preavviso e senza preventiva necessità di accettazione da parte dell'appaltatore o del concessionario, del Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione degli infortuni (CPTA) della Provincia di Genova.

Per le finalità sopra indicate il CPTA potrà richiedere alle imprese esecutrici dei lavori tutte le documentazioni, dichiarazioni e indicazioni relative ai contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti, nonché attestanti il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e

dai contratti di lavoro, che potrebbero essere loro richieste dal committente ai sensi dell'articolo 3, comma 8, lett. b, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modifiche ed integrazioni, a prescindere dalle dimensioni del cantiere.

Fermi restando i compiti e le funzioni spettanti al CPTA ai sensi di legge e di contratto, la Provincia di Genova si impegna ad indicare negli atti contrattuali relativi all'esecuzione di lavori pubblici, che si potrà avvalere, su richiesta del responsabile del procedimento, del CPTA per la sorveglianza sul rispetto dei predetti obblighi e che gli appaltatori o i concessionari dovranno fornire ai rappresentanti del CPTA tutta la necessaria documentazione, nonché le informazioni e le dichiarazioni di cui al successivo capoverso, entro e non oltre quattro giorni lavorativi successivi alla richiesta.

Quanto sopra deve avere effetti anche nei confronti dei subappaltatori.

Per meglio garantire l'efficacia di tali controlli, tutte le imprese operanti nel cantiere, comprese quelle subappaltatrici, dovranno fornire ai lavoratori impiegati, un cartellino di riconoscimento che dovrà essere tenuto sempre in posizione visibile da parte dei lavoratori medesimi, in conformità con quanto stabilito nel richiamato Protocollo d'intesa sottoscritto il 16 dicembre 2003 presso la Prefettura di Genova.

Articolo 7 Osservatorio provinciale per gli appalti pubblici

Le Parti si impegnano ad attivarsi congiuntamente per addivenire, entro il 31 gennaio 2005, alla sottoscrizione di un Protocollo di intesa finalizzato alla creazione di un sistema integrato di monitoraggio e controllo degli appalti pubblici – denominato "Osservatorio provinciale per gli appalti pubblici" - che svolga, dietro segnalazione dei soggetti ad esso aderenti, da un lato, compiti di assistenza alle stazioni appaltanti mediante l'esercizio di una verifica preventiva dei bandi di gara, nonché, dall'altro, di controllo attivato dalle segnalazioni provenienti dai soggetti aderenti circa la presenza di anomalie, inesattezze e difformità nella documentazione di gara oltre che nei bandi di gara.

L'Osservatorio persegue l'obiettivo di prevenire e di evitare problematiche connesse alla completezza e alla congruità degli elaborati progettuali e della documentazione di gara relativa alla sicurezza del lavoro (con particolare riferimento alla stima analitica dei relativi oneri, non soggetti a ribasso), al fine di favorire la corretta aggiudicazione dei lavori e il pieno rispetto da parte delle imprese esecutrici degli obblighi retributivi, contributivi e prevenzionali prescritti dalla normativa di legge e contrattuale vigente.

7.1. Composizione

L'Osservatorio dovrà essere composto dai soggetti rappresentanti delle stazioni appaltanti, degli Enti e delle Associazioni e Organizzazioni aderenti al protocollo istitutivo, oltre che da quelli designati dall'A.N.C.I. e dall'U.R.P.L.

Le modalità di funzionamento dell'Osservatorio saranno definite nel suddetto Protocollo, in maniera da renderne le funzioni rispondenti agli obiettivi perseguiti.

L'Osservatorio interviene su espressa sollecitazione dei soggetti ad esso aderenti.

Le Parti si impegnano, altresì, affinché l'Osservatorio, nella sua veste di Organismo di supervisione, abbia facoltà di prendere visione dei programmi relativi ai lavori pubblici predisposti, in conformità alle norme di legge vigente, da parte degli enti appaltanti e, nell'ambito di questi, di verificare mediante indagini campionarie il livello di realizzazione degli interventi previsti nei programmi annuali.

L'esito dell'attività di monitoraggio e controllo effettuata dall'Osservatorio è comunicato all'Ente appaltante banditore dell'appalto, il quale sarà tenuto, nel caso di mancato accoglimento dei rilievi eventualmente formulati, a fornire motivata giustificazione per iscritto all'Osservatorio stesso.

7.2. Assistenza e consulenza alle stazioni appaltanti

Nel caso in cui un ente appaltante aderente all'Accordo istitutivo dell'Osservatorio provinciale per gli appalti pubblici contatti l'Osservatorio stesso per richiedere un parere interpretativo e conforme al dettato normativo sui contenuti del bando di gara ovvero sulla correttezza dei progetti elaborati, l'Osservatorio si riunisce convocando i soggetti in possesso dei requisiti necessari a fornire tale assistenza; successivamente all'esame dei documenti, l'Osservatorio comunica all'ente appaltante in questione l'esito della propria attività di verifica; l'ente, quindi, procede all'eventuale revisione dei documenti secondo le indicazioni fornite dall'Osservatorio ovvero, nel caso di mancato accoglimento delle valutazioni espresse, a fornire motivata giustificazione per iscritto all'Osservatorio.

7.3. Attività di controllo

Nel caso in cui uno dei soggetti aderenti all'Accordo istitutivo dell'Osservatorio provinciale per gli appalti pubblici segnali all'Osservatorio stesso la rilevata presenza di vizi, anomalie od irregolarità nei documenti e/o nelle procedure di affidamento dei lavori pubblici, l'Osservatorio si riunisce e dopo aver verificato la natura del problema, anche mediante l'esame dei documenti eventualmente richiesti e/o raccolti, fornisce all'ente appaltante responsabile dell'appalto in questione, se del caso, le indicazioni che ritiene conformi alle disposizioni di legge vigenti.

Articolo 8 Formazione professionale

Nel corso della predisposizione del Piano annuale della formazione professionale, nell'ambito delle procedure di confronto con le rappresentanze economiche e sociali del territorio previste anche dal Patto per il governo territoriale del mercato del lavoro, e tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili e della capacità di offerta formativa delle strutture accreditate, verrà data adeguata considerazione alle istanze presentate dalle parti sociali relative alle esigenze di formazione di nuovo personale da inserire e di aggiornamento e di riqualificazione del personale già attivo nel mercato del

lavoro dell'edilizia, allo scopo di recepirle negli indirizzi programmatici e di tradurle in obiettivi operativi.

Rilievo prioritario continuerà ad essere attribuito da parte della programmazione provinciale – come già è accaduto in questi anni - alle istanze formative in materia di sicurezza sul lavoro, in particolare rivolte alla formazione delle figure previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modifiche ed integrazioni.

Allo scopo di consentire una adeguata programmazione dell'attività formativa da parted ella Scuola Edile Genovese, la Provincia di Genova si impegna a comunicare tempestivamente all'Osservatorio sul mercato del lavoro costituito presso la Cassa Edile Genovese il proprio programma triennale delle opere pubbliche.

Inoltre, allo scopo di favorire l'accesso alla formazione da parte dei lavoratori e la sostenibilità organizzativa da parte delle imprese, si procederà ad adottare soluzioni amministrative e tecniche che semplifichino le procedure di gestione e rendicontazione e rendano la fruizione dell'offerta formativa adattabile alle peculiari esigenze organizzative e produttive del settore dell'edilizia.

La Provincia esaminerà la possibilità di introdurre infine meccanismi di premialità compatibili con le norme vigenti in materia di finanziamenti pubblici rivolti a privilegiare in sede di accesso ai contributi per la formazione professionale le imprese edili che investono in sicurezza e qualità del lavoro e dell'occupazione.

Al fine di sostenere gli obiettivi di qualificazione professionale e imprenditoriale del settore assunti dalle parti sociali dell'edilizia nell'ambito dell'Avviso comune e del Protocollo d'intesa promosso dalla Prefettura di Genova, la Provincia di Genova si impegna a elaborare – attraverso un gruppo di lavoro appositamente predisposto con la Scuola edile - una proposta di Piano straordinario di aggiornamento per la sicurezza del lavoro in edilizia da presentare alla Regione per il cofinanziamento, che ripeta a distanza di circa 8 anni, aggiornando obiettivi e contenuti, la campagna formativa sviluppate da Regione e Province nell'ambito della programmazione Ob.2 1994-96.

Articolo 9 Mercato del lavoro, politiche del lavoro e servizi per l'impiego

Al fine di esaminare i temi della conoscenza, programmazione e gestione del mercato del lavoro e degli strumenti e degli interventi in materia di politiche occupazionali nel settore edile, e del ruolo e della funzione dei servizi per l'impiego pubblici e privati come previsti dalla riforma del mercato del lavoro (ex L.30/2003, D.L.276/2003 e successivi decreti), considerata la complessità e la novità delle questioni inerenti tali temi, le Parti si impegnano a costituire immediatamente un tavolo tecnico di studio che valuti congiuntamente le complesse implicazioni della nuova normativa e avanzi delle proposte di intesa e azione comune a favore del miglioramento del funzionamento del mercato del lavoro edile locale e dell'integrazione delle politiche formative e del lavoro sotto il profilo degli obiettivi, delle strutture e delle risorse.

Articolo 10 Clausole finali

Il presente protocollo sostituisce integralmente le precedenti intese del 1992 dell'8 ottobre 2001.

La Provincia s'impegna a promuovere gli obiettivi del presente protocollo coinvolgendo altre istituzioni e stazioni appaltanti.

Le parti s'impegnano a dare la più ampia diffusione al presente accordo attraverso i propri mezzi di informazione, a realizzare campagne di comunicazione, opuscoli informativi dedicati alla materia e comunque a favorire, in ogni iniziativa assunta che lo consenta, l'attuazione dei contenuti del presente accordo.

Le Parti s'impegnano, altresì, ad intervenire nei confronti della Regione Liguria affinché, in sede di elaborazione della normativa regionale sugli appalti pubblici, vengano adottate idonee previsioni volte a garantire l'efficacia dei meccanismi di trasparenza e di controllo in fase di ammissione delle imprese alle gare.

PROVINCIA DI GENOVA: Presidente Alessandro Repetto	
ASSEDIL GENOVA: Presidente Marcello Marzini	
FILLEA CGIL: Segretario Provinciale Venanzio Maurici	
FILCA CISL: Segretario Provinciale Salvatore Sorace	
FENEAL UIL: Segretario Provinciale Silvio Errico	

GENOVA, 20 DICEMBRE 2004